

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

14° Anno n. L 31

8 febbraio 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

71/68/CEE:

Regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo (1969) istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità 1

71/69/Euratom:

Decisione del Consiglio, del 25 gennaio 1971, che modifica la decisione del Consiglio del 27 ottobre 1970 che stabilisce un programma di ricerche e d'insegnamento della CEEA 1971, composto di un programma comune e di programmi complementari .. 14

71/70/CEE:

Decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi da Stati membri con paesi terzi 18

Commissione

71/71/CEE:

Decisione della Commissione, del 13 gennaio 1971, relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per la tredicesima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1734/70 . 21

71/72/CEE:

Decisione della Commissione, del 15 gennaio 1971, relativa alla fissazione del prezzo minimo del latte scremato in polvere per la nona gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1680/70 22

71/73/CEE:

Decisione della Commissione, del 15 gennaio 1971, relativa alla fissazione dell'importo massimo per la fornitura fob di butteroil al Programma alimentare mondiale nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2549/70 23

Sommario (seguito)

71/74/CEE:

Decisione della Commissione, del 20 gennaio 1971, relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per la quattordicesima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1734/70 24

71/75/CEE:

Decisione della Commissione, del 21 gennaio 1971, che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi radio riceventi a transistor, della voce ex 85.15 della tariffa doganale comune originari del Giappone e messi in libera pratica in altri Stati membri 25

71/76/CEE:

Decisione della Commissione, del 21 gennaio 1971, che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario i motocicli (di peso non superiore a 170 kg) della voce ex 87.09 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri 26

71/77/CEE:

Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1971, che autorizza la Repubblica francese ad ammettere fino al 30 aprile 1971 la commercializzazione delle sementi di due varietà di orzo di birreria soggette a requisiti ridotti 27

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

REGOLAMENTO FINANZIARIO

del Fondo europeo di sviluppo (1969)
istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della
Comunità

(71/68/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità ⁽¹⁾, qui di seguito denominata « la Convenzione », firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969,

vista la decisione del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽²⁾, qui di seguito denominata « la Decisione »,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità ⁽³⁾, qui di seguito denominato « l'accordo interno », in particolare l'articolo 23,

visto il progetto della Commissione,

visto il parere della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata « la Banca »,

considerando che in base all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo interno, gli Stati membri hanno istituito un Fondo europeo di sviluppo (1969), qui di seguito denominato « il Fondo »;

considerando che l'articolo 23 dell'accordo interno dispone che le disposizioni di applicazione dell'accordo stesso devono essere oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 13 dell'accordo interno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

TITOLO I

REGIME FINANZIARIO

Articolo 1

1. I contributi finanziari degli Stati membri sono espressi nell'unità di conto definita nel protocollo n. 7

allegato alla convenzione e nell'allegato VII della decisione. Ogni Stato membro versa l'importo del suo contributo nella moneta nazionale in base al tasso di conversione di cui all'articolo 2 di detto protocollo e di detto allegato.

2. I contributi finanziari vengono iscritti da ogni Stato membro a credito di un conto speciale intestato « Com-

⁽¹⁾ GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 47.

missione della Comunità economica europea — Fondo europeo di sviluppo », aperto presso la tesoreria dello Stato membro o l'organismo da esso designato.

3. Allo scadere della convenzione e della decisione, la parte dei contributi non ancora richiesta è tenuta a disposizione della Commissione. Essa è richiamata dalla Commissione in funzione delle esigenze, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 2

1. La decisione del Consiglio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo interno, relativa allo scadenziario delle richieste dei contributi è comunicata alla Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno.

2. I contributi annui sono esigibili, in linea di massima:

- a) anteriormente al 20 gennaio, per le esigenze del Fondo previste per i primi sette mesi dell'anno considerato,
- b) il 1^o luglio, per il saldo del contributo annuo.

3. Ogni Stato membro effettua i versamenti previsti nel paragrafo 2 proporzionalmente al contributo previsto per ciascuno di essi nell'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno.

4. I versamenti complementari approvati in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, dell'accordo interno sono, salvo decisione contraria del Consiglio, esigibili e versati entro il più breve termine possibile e, in ogni caso, entro tre mesi.

5. Salva restando l'applicazione dell'articolo 3 del protocollo n. 7 allegato alla convenzione e dell'articolo 3 dell'allegato VII della decisione, ove la parità della moneta di uno Stato membro venga modificata rispetto all'unità di conto, l'adeguamento del saldo del conto speciale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è effettuato entro due mesi mediante versamento complementare dello Stato interessato o mediante rimborso a tale Stato.

Articolo 3

1. In caso di necessità e su richiesta motivata della Commissione, gli Stati membri le accordano una anticipazione senza interessi.

2. Tale anticipazione è imputata al prossimo versamento con scadenza nell'anno considerato oppure, in mancanza di tale scadenza, ai versamenti complementari di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2.

3. Qualora la Commissione richieda una anticipazione a norma dei due precedenti paragrafi, esso sottopone contemporaneamente al Consiglio, che si pronuncia entro un mese, una proposta di modifica dello scadenziario stabilito dal Consiglio per l'anno in corso, oppure una proposta di versamenti complementari.

Articolo 4

1. In ciascuno Stato membro la Commissione mantiene, presso la banca di emissione o presso l'istituto finanziario designato dallo Stato membro, conti recanti la stessa intestazione di quelli aperti in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2.

2. Per le operazioni che non sono correntemente effettuate dalle banche di emissione o dagli uffici di conti correnti postali oppure allo scopo di facilitare i pagamenti che essa deve effettuare, la Commissione potrà aprire conti in una o più banche.

Articolo 5

1. La Commissione dispone dei fondi accreditati ai conti di cui all'articolo 4 per effettuare i pagamenti e i trasferimenti necessari.

2. Per quanto possibile la Commissione ripartisce i prelievi da effettuare sui conti speciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, proporzionalmente ai contributi di ciascuno Stato membro.

Articolo 6

1. I trasferimenti di disponibilità, dalla moneta di uno Stato membro in quella di un altro Stato membro, richiesti dalla Commissione per la gestione del Fondo, sono effettuati al corso del giorno dalle banche di emissione o dagli istituti finanziari approvati dagli Stati membri.

2. Le differenze di cambio e le eventuali spese sono imputate alle risorse del Fondo.

Articolo 7

Il bilancio consuntivo ed il conto di gestione sono approvati dalla Commissione alla chiusura di ogni esercizio. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, essi sono sottoposti per esame alla Commissione di controllo di cui all'articolo 206 del trattato, corredati dai documenti giustificativi.

Articolo 8

1. La Commissione trasmette ogni anno al Consiglio ed al Parlamento europeo i conti e il bilancio consuntivi.

vo dell'esercizio trascorso, accompagnati da una relazione della Commissione di controllo sulla verifica della contabilità del Fondo.

2. Il Consiglio comunica al Parlamento europeo la decisione di scarico presa in esecuzione dell'articolo 22, paragrafo 3 dell'accordo interno, unitamente a tutta la documentazione che esso ritenga utile, relativa alla gestione finanziaria del Fondo.

3. I conti e il bilancio consuntivo di ogni esercizio, nonché la decisione di scarico del Consiglio alla Commissione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

La Commissione comunica ogni semestre al Consiglio la situazione dei versamenti dei contributi nonché uno stato che rispecchi l'andamento delle operazioni del Fondo.

Articolo 10

La verifica effettuata dalla commissione di controllo, fatta sulla scorta dei documenti e, se necessario, sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria.

TITOLO II

GESTIONE DEL FONDO

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 11

1. Il Fondo è amministrato, dal punto di vista finanziario, secondo il principio della separazione degli ordinatori e dei contabili. La gestione degli stanziamenti spetta agli ordinatori che sono i soli ad avere competenza per impegnare le spese, accertare i diritti da riscuotere e emettere i titoli di entrata e di pagamento.

2. Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati dai contabili. Le funzioni d'ordinatore sono incompatibili con quelle di controllore finanziario e con quelle di contabile.

Articolo 12

Entro i limiti degli stanziamenti previsti nell'articolo 1 dell'accordo interno, la Commissione assicura la gestione del Fondo sotto la propria responsabilità e alle condizioni previste nella convenzione di associazione, nell'accordo interno e nel presente regolamento. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo. Questi può far ricorso ad ordinatori delegati che egli stesso designa con riserva di approvazione della Commissione. Ogni decisione di delega deve menzionare la durata e l'estensione del mandato.

Articolo 13

1. La Commissione nomina il controllore finanziario che è incaricato del controllo sugli impegni e sugli ordi-

nativi di pagamento delle spese, nonché del controllo sulle entrate.

2. Le disposizioni amministrative applicabili al controllore finanziario sono stabilite in modo da garantire l'indipendenza delle sue funzioni. I provvedimenti relativi alla sua nomina, alle sue promozioni, alle sanzioni disciplinari o ai trasferimenti e alle varie modalità d'interruzione o di cessazione dalle funzioni, formano oggetto di decisioni motivate che vengono comunicate per conoscenza al Consiglio.

3. L'interessato e la Commissione possono ricorrere dinanzi alla Corte di giustizia.

Articolo 14

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese vengono effettuati da un contabile nominato dalla Commissione. Fatte salve le disposizioni previste nell'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento, egli è il solo qualificato per il maneggio dei fondi e dei valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.

Articolo 15

1. L'autorità responsabile dell'esecuzione di un progetto o programma è designata nella relativa convenzione di finanziamento in cui sono regolati i suoi rapporti con la Commissione.

2. La Commissione può delegare alcune funzioni del controllore finanziario e del contabile a mandatarî designati a sua cura, alle condizioni stabilite nel rego-

lamento previsto nell'articolo 48 del presente regolamento. Le norme di competenza stabilite nel presente titolo si applicano a tali mandatari nel limite dei poteri ad essi delegati. I principi stabiliti nelle disposizioni che seguono, riguardanti il controllo e il pagamento delle spese, sono applicabili alle spese effettuate per delega. Tali spese possono essere definitivamente contabilizzate nelle scritture del Fondo solo previa verifica, ad opera dei servizi della Commissione, dell'esattezza della liquidazione e della regolarità dell'ordinativo di pagamento e del pagamento, alle condizioni previste dal presente regolamento.

Sezione II

Entrate

Articolo 16

1. L'operazione di riscossione di ogni somma dovuta al Fondo si effettua mediante l'emissione, da parte dell'ordinatore, di un titolo d'entrata.
2. I titoli d'entrata vengono trasmessi dall'ordinatore al controllore finanziario perché vi apponga il suo visto. Il visto del controllore finanziario è destinato ad attestare:
 - a) l'esattezza dell'imputazione,
 - b) la regolarità del titolo d'entrata e la sua conformità alle disposizioni applicabili alla gestione del Fondo, nonché a tutti gli atti adottati in esecuzione di dette disposizioni.

Articolo 17

1. Il contabile prende in carico i titoli d'entrata che gli sono consegnati dall'ordinatore.
2. Il contabile deve usare la diligenza necessaria per assicurare l'afflusso delle entrate del Fondo e deve vigilare alla conservazione dei diritti della Comunità.

Articolo 18

Ogni versamento in contanti alla cassa del contabile è effettuato dietro consegna di una ricevuta.

Articolo 19

Le eventuali entrate del Fondo di cui all'articolo 20 dell'accordo interno sono accreditate al Fondo e vengono aggiunte alle somme stabilite rispettivamente

nell'articolo 18, lettera a), primo trattino, della convenzione e nell'articolo 17, lettera a), primo trattino, della decisione.

Sezione III

Impegno, liquidazione, ordinativo di pagamento e pagamento delle spese

1. Impegno delle spese

Articolo 20

1. Ogni provvedimento che possa comportare una spesa deve preventivamente formare oggetto di una proposta di impegno da parte dell'ordinatore competente.
2. Le spese correnti possono formare oggetto di un impegno provvisorio.
3. Viene tenuta una contabilità degli impegni e degli ordinativi di pagamento.

Articolo 21

Le proposte d'impegno sono trasmesse al controllore finanziario. In particolare esse indicano l'oggetto, l'importo e l'imputazione della spesa, nonché la designazione del creditore. Sono oggetto di una registrazione, dopo il visto del controllore finanziario.

Articolo 22

Il visto del controllore finanziario o del suo delegato ha lo scopo di costatare:

- a) l'esattezza dell'imputazione,
- b) la disponibilità degli stanziamenti,
- c) la regolarità della spesa e la sua conformità alle disposizioni applicabili alla gestione del Fondo, nonché a tutti gli atti emanati in esecuzione di dette disposizioni, in particolare alle clausole generali e particolari della convenzione di finanziamento relativa all'operazione.

Articolo 23

1. Ogni rifiuto di visto deve formare oggetto di un'osservazione scritta debitamente motivata: esso è comunicato all'ordinatore. In caso di rifiuto del visto d'impegno e qualora l'ordinatore insista nella sua proposta, la Commissione è chiamata a decidere.

2. Salvo i casi in cui la disponibilità degli stanziamenti non è certa, il visto non può essere rifiutato se la Commissione conferma, con decisione motivata, l'impegno della spesa e se precisa le modalità di realizzazione.

2. Liquidazione delle spese

Articolo 24

La liquidazione di una spesa da parte dell'ordinatore ha per oggetto di:

- a) verificare l'esistenza dei diritti del creditore,
- b) determinare e verificare l'effettiva esistenza e l'importo del credito,
- c) verificare le condizioni di esigibilità.

Articolo 25

1. La liquidazione di una spesa è subordinata alla presentazione di documenti giustificativi che attestino i diritti acquisiti dal creditore e, eventualmente, il servizio reso.

2. Tuttavia, per talune categorie di spese, possono essere consentite anticipazioni alle condizioni fissate dalla Commissione.

3. La Commissione determina la natura dei documenti giustificativi da allegare al titolo di pagamento e gli elementi cui deve farsi riferimento.

Articolo 26

Sulla base degli scadenziari trimestrali di pagamento nelle diverse monete, stabiliti dalle autorità responsabili dell'esecuzione dei progetti e dei programmi e verificati dal controllore finanziario, l'ordinatore provvede ad effettuare i trasferimenti necessari all'approvvigionamento dei conti aperti a nome della Commissione conformemente all'articolo 4.

3. Ordinativo di pagamento delle spese

Articolo 27

L'ordinativo di pagamento è l'atto con il quale l'ordinatore dà al contabile, mediante l'emissione di un

titolo di pagamento, l'ordine di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

Articolo 28

Il titolo di pagamento deve indicare:

- a) l'imputazione,
- b) la somma da pagare,
- c) il nome e l'indirizzo del creditore beneficiario,
- d) il modo di pagamento,
- e) l'oggetto della spesa.

Il titolo di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore.

Articolo 29

1. Il titolo di pagamento è corredato dei documenti giustificativi originali; questi sono muniti o corredati di un visto dell'ordinatore attestante l'esattezza delle somme da pagare, il ricevimento delle forniture o l'esecuzione del servizio. Esso reca i numeri e le date dei visti d'impegno corrispondenti.

2. Le copie dei documenti giustificativi, certificate conformi agli originali dall'ordinatore, possono, secondo i casi, sostituire gli originali.

Articolo 30

1. In caso di versamento di un acconto, il primo titolo di pagamento è corredato dai documenti che attestino i diritti del creditore al pagamento dell'acconto.

2. Nei titoli di pagamento successivi si fa riferimento ai documenti giustificativi già presentati, nonché agli estremi del primo titolo di pagamento.

Articolo 31

I titoli di pagamento sono inviati per il visto preventivo al controllore finanziario. Il visto preventivo ha per scopo di accertare:

- a) la regolarità dell'emissione del titolo di pagamento,
- b) la concordanza del titolo di pagamento con l'impegno della spesa e l'esattezza del suo importo,

- c) l'esattezza dell'imputazione,
- d) la disponibilità degli stanziamenti,
- e) la regolarità dei documenti giustificativi,
- f) l'esattezza dell'indicazione del creditore.

Articolo 32

In caso di rifiuto del visto, si applicano le disposizioni dell'articolo 23.

Articolo 33

L'originale del titolo di pagamento cui sono allegati i documenti giustificativi, una volta vistato, è trasmesso al contabile.

4. Pagamento delle spese

Articolo 34

1. Il pagamento è l'atto finale che libera il Fondo dai suoi obblighi verso i creditori.
2. Il pagamento delle spese è assicurato dal contabile entro il limite dei fondi disponibili.

Articolo 35

In caso di errore materiale, di contestazione sulla validità della quietanza liberatoria o di inosservanza delle forme prescritte dal presente regolamento, il contabile deve sospendere i pagamenti.

Articolo 36

1. In caso di sospensione dei pagamenti, il contabile precisa i motivi della sospensione in una dichiarazione scritta che invia immediatamente all'ordinatore.
2. In caso di sospensione dei pagamenti, fatta eccezione per le contestazioni sulla validità della quietanza liberatoria, la Commissione può esserne investita dall'ordinatore. La Commissione può disporre per iscritto, e sotto la propria responsabilità, che si proceda ugualmente al pagamento.

Articolo 37

1. I pagamenti vengono effettuati, in linea di massima, tramite conti bancari o conti correnti postali. Le modalità per l'apertura, il funzionamento e l'utilizzo dei suoi conti sono determinate dalla Commissione.

2. Tali modalità prevedono, in particolare, la duplice firma, di cui necessariamente quella del contabile o di un amministratore delle anticipazioni regolarmente autorizzato, degli assegni e dei trasferimenti postali o bancari; esse prevedono inoltre le spese il cui pagamento si effettua obbligatoriamente mediante assegno o trasferimento postale o bancario.

Articolo 38

1. Per il pagamento di talune categorie di spese, si possono costituire casse di anticipazioni alle condizioni fissate dalla Commissione.
2. Le modalità di funzionamento delle casse di anticipazioni determinano in particolare:
 - a) la designazione degli amministratori delle anticipazioni;
 - b) la natura e l'importo massimo di ogni spesa da pagare;
 - c) l'importo massimo delle anticipazioni che possono essere accordate;
 - d) le modalità e i termini per la presentazione delle giustificazioni;
 - e) la responsabilità degli amministratori delle anticipazioni.

Sezione IV

Responsabilità degli ordinatori, dei controlli finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni

Articolo 39

Ogni ordinatore che impegna una spesa o firma un ordine di pagamento senza osservare le disposizioni del presente regolamento, impegna la propria responsabilità disciplinare ed, eventualmente, contabile.

Articolo 40

Ogni controllore finanziario impegna la propria responsabilità disciplinare se consente un supero degli stanziamenti o se si rende colpevole di negligenza grave nell'esercizio della sua missione.

Articolo 41

1. Ogni contabile impegna la propria responsabilità disciplinare e, eventualmente, contabile per i pagamenti che effettua:

- a) qualora non osservi le disposizioni dell'articolo 35 del presente regolamento,
- b) quando il pagamento dallo stesso eseguito non è conforme all'importo indicato nel titolo di pagamento,
- c) quando paga ad una persona diversa dall'avente diritto.

Egli è disciplinarmente e contabilmente responsabile della conservazione dei fondi, valori e documenti di cui ha la custodia e della corretta esecuzione degli ordini che riceve per l'utilizzo e la gestione di conti bancari e di conti correnti postali.

2. Ogni amministratore delle anticipazioni impegna la propria responsabilità disciplinare e, eventualmente, contabile:

- a) qualora non possa giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua,
- b) quando paga ad una persona diversa dall'avente diritto.

Egli è disciplinarmente e contabilmente responsabile della conservazione dei fondi, valori e documenti di cui ha la custodia.

3. Ogni contabile o amministratore delle anticipazioni può assicurarsi contro i rischi cui incorre a titolo del presente articolo. Le modalità di esecuzione di cui all'articolo 69 del regolamento finanziario, del 30 luglio 1968, relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili, determinano le categorie di funzionari che hanno la qualifica di contabile o di amministratore delle anticipazioni, nonché le condizioni alle quali la Commissione può coprire in parte le spese di assicurazione sostenute dai contabili o dagli amministratori delle anticipazioni per premunirsi contro i rischi inerenti alle proprie funzioni.

Articolo 42

Per la responsabilità di ogni ordinatore, contabile o amministratore delle anticipazioni può adirsi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, su richiesta della Commissione.

Articolo 43

La Commissione dispone di un termine di due anni a decorrere dalla data della presentazione del conto

per deliberare sullo scarico da dare ai contabili per le operazioni relative alla gestione di tale conto.

Sezione V

Contabilità

Articolo 44

1. La contabilità viene tenuta per anno civile, col metodo della « partita doppia ». Essa comprende la totalità delle entrate e delle spese effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; è corredata dei documenti giustificativi.

2. Il conto di gestione ed il bilancio consuntivo sono espressi in unità di conto.

Articolo 45

Le scritture vengono tenute in base ad un piano contabile in cui l'intestazione dei conti comporta una netta separazione tra i conti del bilancio e il conto di gestione. Le scritture vengono riprodotte in registri o schede che consentano l'elaborazione di una situazione contabile mensile generale.

Articolo 46

Le modalità particolareggiate per l'elaborazione e l'esecuzione del piano contabile sono determinate dalla Commissione.

Sezione VI

Disposizioni generali

Articolo 47

La designazione degli ordinatori, dei controllori finanziari, del contabile e degli amministratori delle anticipazioni, nonché le deleghe conferite in virtù degli articoli 12, 14 e 15 sono comunicate alla Commissione di controllo. Lo stesso dicasi per il piano contabile di cui all'articolo 46 e per il regolamento di cui all'articolo 48.

TITOLO III

ATTI ESECUTIVI

Sezione I

Esecuzione delle operazioni del Fondo

Articolo 48

1. Tenendo conto delle disposizioni degli articoli 8-12 dell'accordo interno, la Commissione stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo mediante un regolamento che essa comunica al Consiglio.

2. Detto regolamento stabilisce le modalità per la presentazione e per l'istruzione delle domande di finanziamento, nonché le condizioni di esecuzione e di controllo dei progetti e programmi, fatte salve le disposizioni particolari che venissero stipulate nei mandati conferiti alla banca per la gestione dei prestiti a condizioni speciali e delle operazioni di contributo alla formazione di capitali a rischio.

Articolo 49

1. Sulla base dei principi posti all'articolo 26 della convenzione e all'articolo 23 della decisione e allo scopo di utilizzare nel modo più efficace possibile le risorse economiche di ogni Stato membro e di ogni Stato, paese e territorio associato, la Commissione od il mandatario della Comunità, d'intesa e in collaborazione con le autorità competenti degli Stati, paesi e territori associati, adotta le misure di applicazione atte ad assicurare la parità di condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto ed ai contratti finanziati sulle risorse del Fondo.

2. A tal fine, salvo le deroghe che potranno essere stabilite nel regolamento della Commissione previsto dall'articolo 48, paragrafo 1, si avrà cura, in particolare nell'applicazione delle clausole e delle condizioni generali che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del protocollo n. 6 allegato alla Convenzione e dell'articolo 14 dell'allegato VI della decisione, disciplinano la stipulazione e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati dal Fondo:

a) di provvedere, entro termini soddisfacenti, alla preventiva pubblicità dei bandi di gara sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e degli Stati, paesi e territori associati;

b) d'eliminare ogni pratica discriminatoria o specificazione tecnica atta ad ostacolare la partecipazione alle gare, in condizioni di parità, di qualsiasi persona giuridica e fisica degli Stati membri e degli Stati, paesi e territori associati;

c) di raggruppare gli appalti in lotti omogenei della massima entità economicamente e tecnicamente giustificata e, nel caso di operazioni da realizzare in più paesi confinanti, di organizzare le gare in maniera da rendere possibile un'esecuzione coordinata dei contratti;

d) di promuovere nella massima misura possibile, soprattutto quando si tratti di eseguire lavori di entità rilevante o di natura tecnica speciale, la cooperazione fra le imprese degli Stati membri e degli Stati, paesi e territori associati, specie mediante preselezione e formazione di consorzi. La preselezione è obbligatoria per tutte le gare relative a lavori il cui importo valutato superi i 5 milioni di unità di conto;

e) di predisporre una procedura accelerata per la presentazione delle offerte che stabilisca termini più brevi per il deposito di queste, quando si tratti di eseguire lavori che, per la loro entità non rilevante, presentino interesse soprattutto per le imprese dello Stato, paese o territorio associato interessato o di un altro Stato, paese o territorio associato della stessa regione;

f) di inserire nei fascicoli di gara relativi a forniture una clausola indicante, se del caso, il grado di protezione da calcolare nel raffronto fra le offerte di qualità economicamente e tecnicamente equivalente. Ciò per favorire la partecipazione delle imprese di produzione industriale od artigiana dello Stato, paese o territorio associato interessato o di un altro Stato, paese o territorio associato della stessa regione. Questo grado di protezione sarà stabilito caso per caso dalla Commissione, previo parere favorevole del comitato del Fondo istituito dall'articolo 13 dell'accordo — qui di seguito denominato « il Comitato del Fondo » — e non potrà essere superiore al 15 %. La protezione sarà riservata alle industrie in via di creazione o di sviluppo e con adeguato margine di valore aggiunto;

g) di avvalersi, per l'esecuzione di contratti di servizi, della collaborazione di esperti secondo le loro competenze e qualificazioni;

h) di accelerare le modalità di pagamento per i contratti di forniture finanziati dal Fondo.

3. Per ogni operazione, la Commissione od il mandatario della Comunità si accerta che siano osservate le disposizioni del paragrafo 2 e che l'offerta prescelta sia economicamente la più vantaggiosa, tenuto conto in particolare dei titoli e delle garanzie presentati dagli offerenti, della natura e delle condizioni di esecuzione dei lavori e delle forniture, del prezzo delle prestazioni, del loro costo d'utilizzo e del loro valore tecnico. La Commissione avrà cura ad assicurare che tutti i criteri di scelta siano citati nel fascicolo di gara.

Il risultato delle gare è pubblicato senza indugio sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Ogni anno la Commissione informa il Consiglio del risultato delle gare ottenuto nel corso dell'anno precedente, e, se del caso, gli comunica le misure prese o che intende prendere per migliorare, soprattutto per quanto disposto al paragrafo 1, le condizioni di concorrenza nella partecipazione alle gare bandite dal Fondo.

Nella sua relazione, la Commissione rende edotto il Consiglio degli elementi necessari perché quest'ultimo sia in grado di giudicare se le misure da essa adottate hanno consentito di dar luogo, per tutte le imprese dei diversi Stati membri e Stati, paesi e territori associati, ad una parità nelle possibilità di partecipazione ai contratti di lavori e di forniture finanziati dal Fondo.

Articolo 50

1. Al pagamento delle forniture eseguite nel quadro delle operazioni finanziate dal Fondo si provvede nella moneta indicata dall'aggiudicatario nella sua offerta. L'offerente può chiedere che i corrispettivi gli vengano versati, a sua scelta, nella moneta dello Stato, paese o territorio associato interessato, oppure nella moneta del paese in cui ha la propria sede sociale o, ancora, nella moneta del paese produttore della fornitura. Quando un pagamento viene effettuato in una moneta diversa dalla moneta dello Stato, paese o territorio associato o dalla moneta del paese della sede sociale dell'aggiudicatario, il versamento deve essere obbligatoriamente effettuato su un conto presso una banca stabilita nel paese della sede sociale dell'aggiudicatario.

2. Al pagamento dei lavori eseguiti nel quadro delle operazioni finanziate dal Fondo si provvede nella moneta dello Stato, paese o territorio associato interessato. Tuttavia, l'offerente può chiedere, nella sua offerta, che parte dell'importo nominale della sua offerta gli venga versata nella moneta del paese in cui ha la sua sede sociale, secondo la parità in vigore il primo giorno del mese che precede quello in cui cade la data fissata per l'apertura delle offerte.

3. Al pagamento delle prestazioni di servizi eseguite nel quadro delle operazioni finanziate dal Fondo si provvede nella o nelle monete indicate nel contratto. Il creditore può chiedere di essere pagato nella moneta del paese in cui ha la sua sede sociale o del paese di cui è cittadino. Tuttavia, la parte delle prestazioni corrispondente a spese fatte nella moneta dello Stato, paese o territorio associato sarà compensata in tale moneta. Quando le somme da pagare nelle diverse monete sono definite in riferimento ad un'altra moneta, la conversione è effettuata secondo la parità prevista dal contratto.

Sezione II

Prestiti a condizioni speciali

Articolo 51

1. Le domande ed i progetti di cui all'articolo 10, paragrafo 5, dell'accordo interno che potrebbero essere finanziati mediante un prestito a condizioni speciali, sono istruiti dalla Commissione.

Sin dall'inizio dell'istruzione, la Commissione trasmette un esemplare del fascicolo alla banca affinché questa dia il suo parere, e la tiene al corrente dei progressi dell'istruzione.

La banca sottopone il suo parere alla Commissione entro un termine stabilito di comune accordo. In caso di parere favorevole, essa allega al parere un piano di finanziamento.

La Commissione elabora la proposta di finanziamento.

2. Le domande ed i progetti riguardanti il settore industriale, di cui all'articolo 10, paragrafo 3, dell'accordo interno, che potrebbero essere finanziati mediante un prestito a condizioni speciali, sono istruiti dalla banca di concerto con la Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 dell'accordo interno.

Se il fascicolo viene presentato alla Commissione questa lo trasmette alla banca nel termine previsto all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo interno. Se il fascicolo viene presentato alla banca questa ne trasmette un esemplare alla Commissione entro il medesimo termine.

La banca tiene la Commissione al corrente dei progressi dell'istruzione. La Commissione sottopone il proprio parere alla banca entro un termine stabilito di comune accordo.

La banca elabora la proposta ed il piano di finanziamento e li comunica alla Commissione.

3. I progetti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmessi, per parere, dalla Commissione al comitato del Fondo.

Il fascicolo di presentazione deve contenere, in particolare:

- a) la proposta di finanziamento;
- b) il parere della banca o della Commissione;
- c) se del caso, il piano di finanziamento;
- d) il progetto di mandato da conferire alla banca, elaborato dalla Commissione per la gestione del prestito.

Articolo 52

1. La decisione relativa alla concessione di un prestito a condizioni speciali stabilisce in via limitativa l'impegno della Comunità. I contratti relativi a tali prestiti sono stipulati, per la Comunità, dalla Commissione e, quale mandatario della Comunità, dalla banca.

2. Gli importi delle linee di credito corrispondenti ad ogni prestito accordato sono espressi in unità di conto. Ove una linea di credito sia annullata prima che la totalità o una parte di versamenti ad essa attinenti siano stati eseguiti, la parte non versata è considerata come non concessa.

3. I prestiti sono erogati nelle monete degli Stati membri in proporzione ai rispettivi contributi quali previsti nel paragrafo 2 dell'articolo 1 dell'accordo interno. Le somme versate sono imputate alle linee di credito in base alla parità, in vigore alla data del versamento, tra l'unità di conto e le monete versate.

4. I prestiti sono rimborsabili nelle monete erogate fino alla concorrenza degli importi versati in ciascuna di esse, gli interessi sono pagabili nelle monete nelle quali è rimborsabile il capitale del prestito. I rimborsi ed i pagamenti di interessi sono effettuati alla banca, per conto della Comunità.

Articolo 53

Nel caso in cui, in applicazione dell'articolo 6 del protocollo n. 6 allegato alla convenzione e dell'articolo 6 dell'allegato VI alla decisione, al mutuatario intermedio è stato concesso, in via eccezionale, un prestito a condizioni di durata e di interessi più favorevoli di quelle applicate al beneficiario finale, il mutuatario intermedio proporrà alla Comunità che le somme versate del beneficiario finale e non ancora dovute alla Comunità, possano essere destinate al finanziamento di azioni di sviluppo previste dall'articolo 19 della convenzione e dall'articolo 18 della decisione. Tali destinazioni sono approvate in ciascun caso dalle istituzioni comunitarie competenti in materia di concessione di prestiti.

I contratti in cui vengono specificate le condizioni e le modalità di tali destinazioni sono subordinati all'approvazione della Commissione e della banca.

Sezione III

Contributi alla formazione dei capitali a rischio

Articolo 54

1. La banca, di concerto con la Commissione, come previsto dalle disposizioni dell'articolo 11 dell'accordo interno, istruisce le domande ed i progetti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, di questo accordo, che potrebbero dar luogo un contributo alla formazione di capitali a rischio.

Sin dall'inizio dell'istruzione, la banca trasmette un esemplare del fascicolo alla Commissione, affinché questa dia il suo parere e la tiene al corrente dei progressi dell'istruzione.

La Commissione sottopone il suo parere alla banca entro un termine stabilito di comune accordo.

La banca elabora la proposta di finanziamento e la trasmette alla Commissione.

2. I progetti di cui al paragrafo 1 sono trasmessi, per parere, dalla Commissione al comitato del Fondo.

Il fascicolo di presentazione deve contenere, in particolare:

- a) la proposta di finanziamento;

- b) il parere della Commissione;
- c) il progetto di mandato da conferire alla banca, elaborato dalla Commissione per la gestione dell'operazione in questione.

Articolo 55

1. La decisione di contribuire alla formazione di capitali a rischio stabilisce il limite massimo dell'impegno e della responsabilità finanziaria della Comunità, nonché la portata dei diritti sociali connessi con tale contributo. Gli atti costitutivi di tali operazioni sono stipulati dalla banca, quale mandatario della Comunità.

2. La banca, quale mandatario della Comunità, gestisce le operazioni di cui al paragrafo 1 che hanno formato oggetto di una decisione di finanziamento della Commissione. Essa chiede l'assenso preventivo della Commissione per le cessioni di azioni, di quote sociali o di crediti, nonché per qualsiasi variazione sostanziale all'atto costitutivo dell'operazione.

3. I pagamenti relativi a redditi, rimborsi o cessioni di contributi alla formazione di capitali a rischio o a titolo di remunerazione dell'esercizio dei diritti sociali connessi a tali contributi, sono effettuati alla banca per conto della Comunità.

Sezione IV

Prestiti della banca con abbuono d'interessi

Articolo 56

1. La banca istruisce le domande di abbuoni d'interessi afferenti ai prestiti sulle proprie risorse, di cui all'articolo 10, paragrafo 3, dell'accordo interno.

La banca elabora una proposta di concessione di abbuoni che allega alla richiesta di parere diretta alla Commissione a norma dell'articolo 21 del suo statuto.

2. In caso di domanda di abbuono forfettario di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo interno, la proposta di concessione di abbuono contiene tutte le informazioni utili sull'oggetto e sull'inquadramento del progetto, sulla misura in cui il progetto stesso contribuisce allo sviluppo dell'economia complessiva del paese interessato, nonché sulla capacità d'indebitamento di quest'ultimo.

La Commissione sottopone al parere del comitato del Fondo la proposta di concessione di abbuono forfettario elaborata dalla banca.

Se a suo avviso la concessione dell'abbuono forfettario non è giustificata, al Commissione ne informa la banca allegando alla proposta il proprio parere motivato.

3. In caso di una domanda di abbuoni speciali, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo interno la proposta di concessione di abbuono contiene tutte le informazioni utili sull'oggetto, sull'inquadramento, sulla redditività finanziaria del progetto, sulla misura in cui il progetto stesso contribuisce allo sviluppo dell'economia complessiva del paese interessato, nonché sulla capacità d'indebitamento di quest'ultimo.

La Commissione sottopone al parere del comitato del Fondo la proposta di concessione di abbuono elaborata dalla banca, allegandovi il proprio parere.

4. La decisione di concessione di abbuono è adottata secondo la procedura di cui agli articoli 13, 14 e 15 dell'accordo interno. La Commissione ne informa sollecitamente la banca.

Articolo 57

1. L'importo globale degli abbuoni di interessi cedibile per un prestito della banca sulle proprie risorse in applicazione dell'articolo 8 del protocollo n. 6 allegato alla convenzione e dell'articolo 8 dell'allegato VI della decisione, attualizzato al suo valore alla data effettiva della firma del contratto di prestito, è calcolato in unità di conto, in base ad un tasso d'interesse composto fissato dal Consiglio e dalla banca di concerto con la Commissione.

Per i periodi inferiori a un mese, il calcolo si effettua in base all'interesse semplice.

2. La banca effettua detto calcolo in base ai due scadenziari qui di seguito indicati:

- a) uno scadenziario previsionale relativo alle erogazioni ed all'ammortamento del prestito;
- b) uno scadenziario previsionale relativo alle somme destinate a coprire, secondo le varie scadenze, gli abbuoni di interessi.

Il più presto possibile, la banca comunica alla Commissione gli scadenziari e l'importo globale dell'abbuono di interessi nel valore attuale alla data prevista per la firma del contratto di prestito.

Qualora la data prevista per la firma venga modificata, si procede alla revisione del calcolo del valore attuale e il nuovo importo globale dell'abbuono d'in-

teressi nel suo valore attualizzato alla nuova data prevista per la firma, è immediatamente comunicato dalla banca alla Commissione con le giustificazioni del caso.

3. L'importo globale del valore attuale dell'abbuono viene versato dalla Commissione alla Banca, alla data della firma del contratto di prestito, secondo il controvalore espresso nelle monete degli Stati membri, in base alla loro parità in vigore alla stessa data e in proporzione ai contributi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno.

4. Se una linea di credito viene totalmente o parzialmente annullata o se un prestito perfezionato viene rimborsato prima del termine, la banca versa sul conto speciale intestato alla Comunità, aperto presso la banca e di cui all'articolo 63 del presente regolamento, una somma proporzionale alla parte annullata del credito aperto o alla parte rimborsata del prestito perfezionato, aumentata degli interessi composti calcolati in unità di conto, allo stesso tasso di quello fissato al paragrafo 1, per il periodo compreso fra la data di versamento dell'importo globale al suo valore attuale degli abbuoni e la data di versamento sul conto. Quest'ultima data non deve essere posteriore ai trenta giorni a quella dell'annullamento o del rimborso anticipato, totale o parziale.

Il versamento al conto suddetto è effettuato nelle monete degli Stati membri ricevute inizialmente, in base alla loro parità in vigore alla data del versamento degli abbuoni alla banca e proporzionalmente ai contributi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo interno.

Articolo 58

Dopo la conclusione di un contratto di prestito con abbuono d'interessi, nel quadro dell'articolo 18 lettera b) della convenzione e dell'articolo 17 lettera b) della decisione, la banca comunica alla Commissione le clausole del contratto relative all'importo, all'oggetto, alla durata e al modo d'ammortamento del prestito, al tasso d'interesse ed alle modalità di pagamento degli interessi. La Commissione ne informa il comitato del Fondo.

Sezione V

Progetti integrati

Articolo 59

1. Per « progetto integrato », ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 4, dell'accordo interno, s'intende un com-

plesso di interventi comprendenti, in via principale, investimenti applicati a settori di produzione e caratterizzati dall'unità del loro oggetto e dalla continuità della loro realizzazione e che per tale motivo devono essere istruiti simultaneamente e formare oggetto di un'unica decisione di finanziamento.

Quando un'operazione di contributo alla formazione di capitali a rischio o un prestito a condizioni speciali riguardante un progetto industriale contribuisce al finanziamento di un progetto integrato per il cui finanziamento potrebbero essere usati altri metodi d'intervento del Fondo ed in particolare la concessione di un aiuto non rimborsabile, si applica una procedura d'istruzione particolare. La Commissione e la banca stabiliscono di concerto, caso per caso, le modalità di quest'istruzione e si scambiano a tale scopo i fascicoli necessari.

2. Per l'istruzione dei progetti integrati e per l'elaborazione della proposta e dello schema di finanziamento necessari, la Commissione studia i progetti soprattutto dal punto di vista macroeconomico e da quello della politica di sviluppo e del complesso degli aiuti comunitari. La banca studia principalmente le questioni relative alla capacità d'indebitamento e gli aspetti finanziari del progetto.

3. La Commissione e la banca elaborano in stretta collaborazione la proposta e lo schema di finanziamento, ciascuna per la parte che la riguarda.

4. I progetti di cui al paragrafo 1 vengono presentati, per parere, dalla Commissione in un fascicolo unico al comitato del Fondo.

Il fascicolo contiene in particolare:

- a) lo schema di finanziamento dell'intero progetto integrato,
- b) la relativa proposta di finanziamento,
- c) se del caso, il piano di finanziamento dei prestiti a condizioni speciali, elaborato dalla banca,
- d) il progetto di mandato da conferire alla banca, elaborato dalla Commissione per la gestione dei prestiti a condizioni speciali o dei contributi alla formazione dei capitali a rischio.

In caso di divergenza sui modi di finanziamento fra la Commissione e la banca, queste sottopongono separatamente al parere del comitato del Fondo la propria proposta ed il proprio piano di finanziamento.

Sezione VI

Fondo di riserva per situazioni eccezionali ed anticipazioni agli organismi di stabilizzazione*Articolo 60*

Gli aiuti accordabili sul fondo di riserva di cui all'articolo 20 della convenzione possono riguardare situazioni eccezionali verificatesi nel periodo transitorio, tra il 1° giugno 1969 e la data di entrata in vigore della convenzione.

Articolo 61

1. Per reintegrare la dotazione iniziale del fondo di riserva dopo il primo anno d'applicazione della convenzione e al principio di ogni anno successivo, sono provvisoriamente devolute a riserva le somme corrispondenti all'importo delle domande di aiuto eccezionale presentate dagli Stati associati interessati nel secondo semestre dell'anno precedente, se sono corredate da un fascicolo giustificativo e considerate ricevibili dalla Commissione.

2. La somma così riservata è resa disponibile totalmente o parzialmente nella misura in cui le domande di aiuto eccezionale non hanno dato luogo, nell'anno successivo a quello della loro presentazione, ad una decisione di finanziamento della Comunità.

3. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per assicurare l'esecuzione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 all'inizio di ciascuno degli anni considerati, essa informa il comitato del Fondo sulla situazione degli stanziamenti del fondo di riserva.

Articolo 62

Le anticipazioni di cui all'articolo 21 della convenzione sono accordate alle condizioni stabilite dalla Commissione in applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del protocollo n. 6 allegato alla convenzione.

Esse sono espresse in unità di conto e sono rimborsate per un importo equivalente nella moneta di uno degli Stati membri. Le spese di trasferimento e le differenze di cambio sono a carico del beneficiario dell'anticipazione.

Sezione VII

Disposizioni generali e finali*Articolo 63*

1. Le somme riscosse dalla banca, sia a titolo di rimborsi, interessi ed accessori dei prestiti a condizioni

speciali, sia a titolo di redditi, rimborsi o cessioni di contributi alla formazione di capitali a rischio o a titolo di remunerazione dell'esercizio dei diritti sociali connessi a tali contributi, sono accreditate in un unico conto speciale presso la banca, intestato alla Comunità.

2. Sono accreditati inoltre a tale conto anche i versamenti per abbuoni ricevuti.

3. Durante il periodo di validità della convenzione, la banca versa al Fondo, su semplice avviso della Commissione, le somme di cui ai paragrafi 1 e 2, al netto delle spese di commissione ad essa dovute.

Articolo 64

La Commissione provvede affinché nelle convenzioni di finanziamento sia stipulato:

1. che le eventuali controversie tra la Comunità o la banca, da un lato, ed i beneficiari degli aiuti concessi sulle risorse del Fondo, dall'altro, relative all'interpretazione o all'applicazione di dette convenzioni di finanziamento, siano risolte dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;
2. che i contratti conclusi con persone fisiche o giuridiche per l'esecuzione delle operazioni finanziate dal Fondo contengano una clausola che consenta, a richiesta di una delle parti, di far risolvere la controversia conformemente alle disposizioni sulla procedura arbitrale prevista nelle clausole e condizioni generali che, a norma dell'articolo 16 del protocollo n. 6 allegato alla convenzione e dell'articolo 14 dell'allegato VI della decisione, disciplinano l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici finanziati dal Fondo.

Articolo 65

Il presente regolamento ha la stessa durata di validità dell'accordo interno.

Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. COINTAT

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1971

che modifica la decisione del Consiglio del 27 ottobre 1970 che stabilisce un programma di ricerche e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica 1971, composto di un programma comune e di programmi complementari

(71/69/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 7 e 172,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico,

vista la risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 1969, relativa alla attività future della Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione del Consiglio, del 27 ottobre 1970, che stabilisce un programma di ricerche e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica 1971 ⁽¹⁾,

considerando che è risultato necessario includere nel programma di ricerche e d'insegnamento per il 1971 alcuni lavori relativi al progetto Sora ;

considerando che risulta necessario adeguare i massimali del programma di ricerche e d'insegnamento 1971 in base alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 16/71 del Consiglio, del 30 dicembre 1970, relativo all'adeguamento delle retri-

buzioni e delle pensioni dei funzionari delle Comunità europee nonché delle retribuzioni degli agenti di tali Comunità ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo unico

Il limite massimo dei mezzi necessari all'attuazione dei programmi, previsto all'articolo unico della decisione del Consiglio del 27 ottobre 1970, che stabilisce un programma di ricerche e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica 1971, è portato a 55,97 milioni di unità di conto per gli impegni di spese anziché 52,51 milioni di unità di conto.

Gli allegati I e II della decisione del Consiglio del 27 ottobre 1970 vengono modificati dai qui uniti allegati I e II, che formano parte integrante della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. COINTAT

⁽¹⁾ GU n. L 245 dell'11. 11. 1970, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 5 del 7. 1. 1971, pag. 1.

ALLEGATO I

PROGRAMMA COMUNE E PROGRAMMI COMPLEMENTARI DI RICERCA E
D'INSEGNAMENTO PER IL 1971

I. REATTORI VELOCI

- a) **programma comune:**
0,90 milioni di unità di conto, anziché 0,83 milioni di unità di conto
- b) **programma complementare:**
0,88 milioni di unità di conto, anziché 0,83 milioni di unità di conto

II. REATTORI AD ACQUA PESANTE

- a) **programma comune:**
6,15 milioni di unità di conto, anziché 5,85 milioni di unità di conto
- b) **programma complementare:**
5,30 milioni di unità di conto, anziché 4,95 milioni di unità di conto
 - i) *ricerche polivalenti:*
3,05 milioni di unità di conto, anziché 2,85 milioni di unità di conto
 - ii) *ricerche specifiche:*
2,25 milioni di unità di conto, anziché 2,10 milioni di unità di conto

III. REATTORI A GAS AD ALTA TEMPERATURA

- a) **programma comune:**
0,30 milioni di unità di conto, anziché 0,27 milioni di unità di conto
- b) **programma complementare:**
1,20 milioni di unità di conto, anziché 1,15 milioni di unità di conto

IV. PROBLEMI TECNOLOGICI CONNESSI CON LO SVILUPPO DEI REATTORI

- programma complementare:**
2,05 milioni di unità di conto, anziché 1,90 milioni di unità di conto
 - *sicurezza degli impianti:*
1,30 milioni di unità di conto anziché 1,20 milioni di unità di conto
 - *sviluppo di metodi non distruttivi:*
0,75 milioni di unità di conto, anziché 0,70 milioni di unità di conto

V. PLUTONIO E TRANSPLUTONICI

- a) **programma comune:**
2,15 milioni di unità di conto, anziché 2,01 milioni di unità di conto
- b) **programma complementare:**
2,90 milioni di unità di conto, anziché 2,75 milioni di unità di conto

VI. FISICA DEI REATTORI

- programma complementare:**
0,73 milioni di unità di conto, anziché 0,68 milioni di unità di conto

VII. FISICA DELLO STATO CONDENSATO

programma complementare

Un importo di 3,40 milioni di unità di conto anziché 2,40 milioni di unità di conto è destinato a questo obiettivo, il cui organico non dovrà superare 169 agenti.

Esso comporta la prosecuzione di alcune esperienze di ottica neutronica nel reattore Ispra I e quella dei lavori concernenti la fisica dello stato solido e la risonanza magnetica.

Saranno del pari avviati lavori per mettere a punto il progetto definitivo del reattore veloce ad impulsi Sora.

Tali attività saranno svolte dallo stabilimento di Ispra e, per i lavori relativi al progetto Sora, parzialmente mediante contratto.

VIII. RICERCHE SU MATERIALI NUCLEARI

programma complementare:

3,00 milioni di unità di conto anziché 2,85 milioni di unità di conto

IX. CONVERSIONE DIRETTA DELL'ENERGIA

programma complementare:

0,76 milioni di unità di conto, anziché 0,71 milioni di unità di conto

X. FUSIONE E FISICA DEI PLASMI

programma comune:

6,65 milioni di unità di conto, anziché 6,55 milioni di unità di conto

XI. BIOLOGIA E PROTEZIONE SANITARIA

a) **programma comune:**

3,45 milioni di unità di conto anziché 3,35 milioni di unità di conto

b) **programma complementare:**

0,65 milioni di unità di conto invariato

XII. CETIS — INFORMATICA

programma complementare:

4,30 milioni di unità di conto, anziché 4,10 milioni di unità di conto

XIII. MISURE E CAMPIONI NUCLEARI

programma comune:

3,80 milioni di unità di conto, anziché 3,60 milioni di unità di conto

XIV. ESERCIZIO DEL REATTORE BR-2

programma complementare:

0,66 milioni di unità di conto, anziché 0,60 milioni di unità di conto

XV. ESERCIZIO DEL REATTORE H.F.R.

programma complementare:

4,00 milioni di unità di conto, anziché 3,90 milioni di unità di conto

XVI. INSEGNAMENTO E INFORMAZIONE

programma comune:

0,59 milioni di unità di conto, anziché 0,58 milioni di unità di conto

ATTIVITÀ DI DIREZIONE GENERALE E DI COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI

programma comune:

2,15 milioni di unità di conto, anziché 2,00 milioni di unità di conto.

ALLEGATO II

TABELLA DEI MASSIMALI DEGLI IMPEGNI DI SPESA E DELL'ORGANICO

Obiettivi	Programma comune		Programmi complementari			Totale Mio U.C.
	Impegni in Mio U.C.	Organico	Impegni in Mio U.C.	Organico	Paesi partecipanti	
I. REATTORI VELOCI						1,78
— Azione indiretta	0,90	55				
— Azione diretta			0,88	51	B/G/ /I/L/PB	
II. REATTORI AD ACQUA PESANTE						11,45
— Essor	6,15	262				
— Ricerche polivalenti			3,05	169	} G/F/I/L/PB	
— Ricerche specifiche			2,25	127		
III. REATTORI A GAS AD ALTA TEMPERATURA						1,50
— Azione indiretta	0,30	18				
— Azione diretta			1,20	80	B/G/ /I/L/PB	
IV. PROBLEMI TECNOLOGICI CONNESSI CON LO SVILUPPO DEI REATTORI						2,05
— Sicurezza degli impianti			1,30	73	} B/G/ /I/L/PB	
— Sviluppo di metodi non distruttivi per la determinazione del tenore di materie fissili			0,75	42		
V. PLUTONIO E TRANSPLUTONICI	2,15	110	2,90	120	B/G/ /I/L/PB	5,05
VI. FISICA DEI REATTORI			0,73	42	B/G/ /I/L/PB	0,73
VII. FISICA DELLO STATO CONDENSATO			3,40	169	B/G/ /I/L/PB	3,40
VIII. RICERCHE SU MATERIALI NUCLEARI			3,00	168	B/G/ /I/L/PB	3,00
IX. CONVERSIONE DIRETTA DELL'ENERGIA			0,76	42	B/G/ /I/L/PB	0,76
X. FUSIONE E FISICA DEI PLASMI	6,65	94				6,65
XI. BIOLOGIA E PROTEZIONE SANITARIA						4,10
— Radioprotezione	3,45	100	0,65	5	G/ /I/ /PB	
— Applicazioni alla ricerca agronomica			4,30	161	B/G/ /I/L/PB	4,30
XII. CETIS — INFORMATICA						4,30
XIII. MISURE E CAMPIONI NUCLEARI	3,80	173				3,80
XIV. ESERCIZIO DEL REATTORE BR 2			0,66	40	B/G/ /I/L/PB	0,66
XV. ESERCIZIO DEL REATTORE HFR			4,00	76	B/G/ /I/L/PB	4,00
XVI. INSEGNAMENTO E FORMAZIONE	0,59	6				0,59
ATTIVITÀ DI DIREZIONE GENERALE E DI COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI	2,15	130				2,15
TOTALE	26,14	948	29,83	1.365		55,97

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° febbraio 1971

che autorizza il tacito rinnovo o il mantenimento in vigore di taluni trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi conclusi da Stati membri con paesi terzi

(71/70/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la **Comunità economica europea**, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di rinnovare tacitamente o di mantenere in vigore le disposizioni aventi ad oggetto materie rientranti nella sfera d'applicazione della politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e contenute nei trattati di amicizia, di commercio o di navigazione ed accordi analoghi di cui all'allegato, al fine di evitare una discontinuità nelle relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi ;

considerando che si tratta di autorizzare la proroga di dette disposizioni oltre la fine del periodo transitorio, facendo salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto comunitario per gli Stati membri interessati e restando inteso che tale autorizzazione non riguarda le altre disposizioni di tali accordi ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che il rinnovo tacito o il mantenimento in vigore di tali accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati commerciali comunitari con i paesi terzi in questione e che sono disposti a trasferire le materie commerciali, oggetto dei vigenti accordi bilaterali, negli accordi comunitari di cui si preveda la negoziazione ;

considerando che dalla consultazione, prevista dall'articolo 2 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969, è risultato, come confermano le dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri, che le disposizioni degli accordi bilaterali in parola non costi-

tuiscono, durante il periodo previsto di proroga, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando tuttavia che nella misura in cui il rinnovo tacito o il mantenimento in vigore delle disposizioni di questi accordi relative a materie rientranti nella sfera di applicazione dell'articolo 113 del trattato dovesse, durante il periodo di proroga previsto, costituire un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, gli Stati membri interessati hanno dichiarato di essere disposti ad adattare e, ove occorra, a denunziare detti accordi ;

considerando che gli accordi in questione comprendono clausole di denuncia con un termine di preavviso fra tre e dodici mesi ;

considerando che, in tali condizioni, non esiste ostacolo al tacito rinnovo o al mantenimento in vigore fino al 31 dicembre 1972 di dette disposizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni aventi ad oggetto materie rientranti nella sfera d'applicazione della politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 del trattato e contenute nei trattati d'amicizia, di commercio e di navigazione ed accordi analoghi elencati in allegato, possono essere tacitamente rinnovate o mantenute in vigore fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1971.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. SCHUMANN

(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

ALLEGATO

TRATTATI DA PROROGARE

Stato membro	Paese terzo	Denominazione dell'accordo	Data di conclusione
Germania	Argentina	Trattato di commercio	19. 9. 1857
Germania	Grecia	Trattato provvisorio di commercio	12. 2. 1951
Germania	Turchia	Trattato di commercio	27. 5. 1930
Francia	Danimarca	Trattato di commercio	23. 8. 1742
		Convenzione addizionale di commercio e di navigazione	9. 2. 1842
		Articoli addizionali alla convenzione	9. 2. 1910
		Scambio di lettere modificante i tre atti precedenti	28. 2. 1930
Francia	Spagna	Convenzione di commercio e protocollo	21. 12. 1935
Francia	Stati Uniti	Convenzione di navigazione e di commercio modificata con accordo	24. 2. 1822 17. 7. 1919
Francia	Finlandia	Accordo di commercio	13. 7. 1921
		Convenzione provvisoria di navigazione	24. 4. 1931
Francia	Iran	Convenzione di stabilimento e di navigazione	24. 6. 1964
Francia	Islanda	Trattato di commercio	23. 8. 1742
		Convenzione addizionale di commercio e di navigazione	9. 2. 1842
		Articoli addizionali alla convenzione	9. 2. 1910
		Scambio di lettere modificante i tre atti precedenti	28. 2. 1930
Francia	Liberia	Trattato di commercio e di navigazione	17. 4. 1852
Francia	Libia	Convenzione di cooperazione economica	10. 8. 1955
Francia	Norvegia	Trattato di commercio modificato con convenzione e scambio di lettere	30. 12. 1881 13. 1. 1892 4. 3. 1933
		Trattato di navigazione modificato con convenzione	30. 12. 1881 13. 1. 1892
Francia	Portogallo	Accordo di commercio e di navigazione e protocollo di firma	13. 3. 1934
Francia	Regno Unito	Convenzione di navigazione	26. 1. 1826
		Convenzione relativa alle relazioni commerciali e marittime	28. 2. 1882
Francia	Turchia	Convenzione di commercio e di navigazione	29. 8. 1929
Francia	Uruguay	Convenzione di commercio e di navigazione	4. 6. 1892
		Protocollo addizionale	30. 12. 1953

Stato membro	Paese terzo	Denominazione dell'accordo	Data di conclusione
Francia	Venezuela	Accordo di commercio e di navigazione	26. 7. 1950
Italia	Portogallo	Trattato di commercio e di navigazione e protocolli definitivi	4. 8. 1934
Italia	Turchia	Trattato di commercio e di navigazione e scambio di note	29. 12. 1936
Belgio	El Salvador	Convenzione commerciale	21. 3. 1906
Belgio	Gran Bretagna e Irlanda	Accordo di commercio e di navigazione	23. 7. 1862
Belgio	Svezia	Trattato di commercio e di navigazione	11. 6. 1895
Paesi Bassi	Bolivia	Trattato di commercio	30. 5. 1929
Paesi Bassi	Cina	Trattato d'amicizia e di commercio	6. 10. 1863
Paesi Bassi	Danimarca	Trattato d'amicizia e di commercio	15. 6. 1701
Paesi Bassi	Svezia	Trattato di commercio e di navigazione	25. 9. 1847
Paesi Bassi	Yemen	Trattato d'amicizia	12. 4. 1939
UEBL	Africa del Sud	Accordo commerciale provvisorio	13. 7. 1937
UEBL	Argentina	Accordo provvisorio	16. 1. 1934
UEBL	Brasile	Accordo commerciale provvisorio	14. 1. 1932
UEBL	Cile	Accordo commerciale provvisorio	27. 8. 1936
UEBL	Cina	Trattato preliminare d'amicizia e di commercio	22. 11. 1928
UEBL	Haiti	Accordo commerciale provvisorio	9. 7. 1936
UEBL	Tailandia	Trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione (denunciato il 28. 2. 1970, resta in vigore fino al 27. 2. 1971)	5. 11. 1937
UEBL	Uruguay	Accordo commerciale provvisorio	22. 2. 1937
UEBL	Yemen	Convenzione commerciale	7. 12. 1936

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1971

relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per la tredicesima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1734/70

(71/71/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1734/70 della Commissione, del 26 agosto 1970, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2462/70 ⁽⁴⁾, gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di zucchero bianco ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni alla esportazione dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2488/69 ⁽⁶⁾, un importo massimo della restituzione è fissato per la gara parziale in causa entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e sulla base delle offerte ricevute ; che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approv-

vigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero ; che in base a tali criteri, per la tredicesima gara parziale è opportuno fissare l'importo massimo al livello di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la tredicesima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1734/70, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 11,300 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1971.

Per la Commissione
Il Vice-Presidente
S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 5. 12. 1970, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1971

relativa alla fissazione del prezzo minimo del latte scremato in polvere per la nona gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1680/70

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(71/72/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a titolo del regolamento (CEE) n. 1680/70 della Commissione, del 18 agosto 1970, relativo ad una gara permanente per il latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2418/70 ⁽⁴⁾, detti organismi hanno indetto una gara permanente per alcuni quantitativi di latte scremato in polvere in loro possesso ;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, è fissato un prezzo minimo di vendita o si decide di non procedere alla gara ;

considerando che a norma delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/69 ⁽⁶⁾, il prezzo di vendita deve essere superiore al

prezzo d'intervento di un importo da determinare tenendo conto della situazione del mercato ;

considerando che le offerte presentate per la nona gara particolare indicano prezzi al di sotto di tale prezzo minimo di vendita ; che è tuttavia opportuno fissare un prezzo minimo di vendita che sia indicativo per le categorie interessate ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la nona gara particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1680/70, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 gennaio 1971, il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 43,25 unità di conto per 100 kg di latte scremato in polvere.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1971.

Per la Commissione
Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 19. 8. 1970, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 260 del 1. 12. 1970, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 2.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1971

relativa alla fissazione dell'importo massimo per la fornitura fob di butteroil al Programma alimentare mondiale nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2549/70

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(71/73/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 2549/70 della Commissione, del 17 dicembre 1970, relativo ad un bando di gara per la fornitura di butteroil destinato al Senegal, al Sudan ed alla Turchia a titolo di aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale⁽³⁾, l'organismo d'intervento francese ha indetto un bando di gara per la fabbricazione e per la fornitura fob di 498 tonnellate di butteroil al Programma alimentare mondiale ;

considerando che la procedura inerente a tale gara è determinata dal regolamento (CEE) n. 900/70 della Commissione, del 19 maggio 1970, relativo ai bandi di gara per la fornitura di 16.000 tonnellate di butteroil destinato al Programma alimentare mondiale⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1479/70⁽⁵⁾; che l'articolo 7 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, viene fissato un

importo massimo per la fornitura fob oggetto della gara ;

considerando che l'organismo d'intervento francese ha ricevuto un'offerta il cui importo può essere fissato come importo massimo ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'aggiudicazione di cui al regolamento (CEE) n. 2549/70 l'importo massimo è fissato a 1.150.480 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1971.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 143 del 1. 7. 1970, pag. 1.

(3) GU n. L 274 del 18. 12. 1970, pag. 23.

(4) GU n. L 108 del 20. 5. 1970, pag. 13.

(5) GU n. L 163 del 25. 7. 1970, pag. 10.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1971

relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per la quattordicesima gara parziale di zucchero bianco effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1734/70

(71/74/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1734/70 della Commissione, del 26 agosto 1970, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2462/70 ⁽⁴⁾, gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di zucchero bianco ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni alla esportazione dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2488/69 ⁽⁶⁾, un importo massimo della restituzione è fissato per la gara parziale in causa entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e sulla base delle offerte ricevute ; che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in

materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero ; che in base a tali criteri, per la quattordicesima gara parziale è opportuno fissare l'importo massimo al livello di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la quattordicesima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1734/70, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 10,490 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1971.

Per la Commissione

J. DENIAU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1^o. 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 264 del 5. 12. 1970, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1971

che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi radio riceventi a transistors, della voce ex 85.15 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica in altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(71/75/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, che il governo della Repubblica italiana ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 13 gennaio 1971, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi radio riceventi a transistors, della voce ex 85.15 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica in altri Stati membri,

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti dall'Italia, da un lato, ed altri Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico ;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolerebbero l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dall'Italia nei confronti del Giappone e potrebbero provocare delle difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, in tali condizioni, è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma ;

considerando tuttavia che, per quanto concerne detti prodotti, potrebbe essere adottato un regime d'im-

portazione uniforme nel quadro di una politica commerciale comune nei confronti del Giappone e che la validità di queste misure dovrebbe essere limitata all'applicazione di un tale regime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi radio riceventi a transistors, della voce ex 85.15 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica in altri Stati membri.

La presente autorizzazione concerne ugualmente le importazioni di detti prodotti per le quali delle domande di licenza sono attualmente e regolarmente in istanza presso l'amministrazione italiana.

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata all'applicazione di un regime uniforme d'importazione nel quadro di una politica commerciale comune nei confronti del Giappone, e al più tardi al 30 giugno 1971.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1971.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1971

che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario i motocicli (di peso non superiore a 170 kg) della voce ex 87.09 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(71/76/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

visto il ricorso all'articolo 115, primo comma, che il governo della Repubblica italiana ha presentato alla Commissione con telex della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, in data 18 gennaio 1971, al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i motocicli (di peso non superiore a 170 kg), della voce ex 87.09 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri,

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate per tali prodotti nei confronti del Giappone dalla Repubblica italiana, da un lato, e dagli altri Stati membri, dall'altro, provocano delle deviazioni di traffico ;

considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dall'Italia nei confronti del Giappone e potrebbero provocare delle difficoltà economiche ;

considerando che non è possibile al momento attuale applicare i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

considerando che, in tali condizioni, è opportuno autorizzare, per un periodo limitato, l'applicazione di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115, primo comma ;

considerando che, per quanto concerne detti prodotti, potrebbe essere adottato un regime d'importazione

uniforme nel quadro di una politica commerciale comune nei confronti del Giappone e che la validità di queste misure dovrebbe essere limitata all'applicazione di un tale regime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i motocicli (di peso non superiore a 170 kg), della voce ex 87.09 della tariffa doganale comune, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La presente autorizzazione concerne ugualmente le importazioni di detti prodotti per le quali delle domande sono attualmente e regolarmente in istanza presso l'amministrazione italiana.

Articolo 2

La validità della presente decisione è limitata all'applicazione di un regime uniforme d'importazione nel quadro di una politica commerciale comune nei confronti del Giappone, e al più tardi al 30 giugno 1971.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1971.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1971

che autorizza la Repubblica francese ad ammettere fino al 30 aprile 1971 la commercializzazione delle sementi di due varietà di orzo di birreria soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(71/77/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva del 18 febbraio 1969 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese,

considerando che in Francia il raccolto delle sementi della categoria « sementi certificate » delle varietà di orzo di birreria Beka e Trait d'Union è deficitario e non consente di provvedere all'approvvigionamento delle regioni in cui tali varietà sono coltivate per motivi ecologici ;

considerando che è impossibile coprire il fabbisogno, insoddisfacente, con sementi certificate provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando che è opportuno autorizzare la Repubblica francese fino al 30 aprile 1971 ad ammettere alla commercializzazione sementi delle varietà summenzionate soggette a requisiti ridotti ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata ad ammettere alla commercializzazione nel proprio territorio, fino

al 30 aprile 1971, sementi non certificate di orzo di birreria delle varietà Beka e Trait d'Union alle seguenti condizioni :

- a) le sementi devono corrispondere alle condizioni dell'allegato II della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ;
- b) le sementi devono essere munite di un'etichetta ufficiale di colore marrone su cui devono figurare come minimo le seguenti indicazioni :
 - la menzione che le sementi non hanno formato oggetto di certificazione ufficiale,
 - il servizio d'ammissione,
 - la specie,
 - il numero di riferimento della partita,
 - il peso netto o lordo dichiarato ;
- c) ogni fornitore deve indicare e garantire su un'etichetta speciale la varietà della semente ;
- d) saranno effettuati a posteriori dei controlli ufficiali sull'esattezza delle indicazioni concernenti la varietà.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1971.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 1.

